REGOLAMENTO (CEE) N. 2777/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per il ferro-silicio, della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-silicio della sottovoce tariffaria 73.02 C, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo nei limiti di un quantitativo di 20.000 tonnellate metriche in esenzione da dazio doganale a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di Ginevra (1967) ; che, per la Comunità, detto protocollo è attualmente in vigore e bisogna quindi aprire per l'anno 1972 il contingente tariffario comunitario di cui trattasi ;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici delle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni nella comunità del prodotto in questione in provenienza dai paesi terzi, alle percentuali indicate in appresso ; che l'apertura del contingente tariffario comunitario, dal 1968 soltanto, può tuttavia ancora modificare notevolmente il rapporto degli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi :

	1968	1969	1970	Percentuale media reale per gli anni 1968–1970
Germania	66,91	60,97	67,13	65,18
Benelux	18,36	24,23	21,70	21,38
Francia	0,31	0,28	0,09	0,22
Italia	14,42	14,52	11,08	13,22

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silicio durante il 1972, la percentuale di partecipazione al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

Germania	17,50
Benelux	77,50
Francia	0,25
Italia	4,75 ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, è possibile, senza derogare alla natura comunitaria di esso, prevedere, nella fattispecie, un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che quest'ultima può perciò avvenire secondo le percentuali indicate nella tabella di cui sopra ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972 il dazio della tariffa doganale comune per il ferro-silicio della sottovoce 73.02 C è totalmente sospeso entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 20.000 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente :

Germania	3.500 tonnellate
Benelux	15.500 tonnellate
Francia	50 tonnellate
Italia	950 tonnellate.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul proprio territorio la facoltà di accedere liberamente alle aliquote ad esso assegnate.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione, sulla loro quota, man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione d'immissione al consumo.

3. Il grado di esaurimento della quota di ciascuno Stato membro è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI